

## STATUTO

### FONDAZIONE CASA DI DAVIDE PER LA RICERCA E LA CURA DEI TUMORI E LEUCEMIE DEI BAMBINI - ENTE DEL TERZO SETTORE

#### Articolo 1

##### Denominazione

- 1.1 Ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, nonché del D.lgs. 117/2017, è costituita, per trasformazione dell'Associazione Davide Ciavattini per la Ricerca e la Cura dei Tumori e Leucemie dei bambini - Onlus, la Fondazione denominata **"Fondazione Casa di Davide per la ricerca e la cura dei tumori e leucemie dei bambini - Ente del terzo settore"**, in forma abbreviata **"Fondazione Casa di Davide ETS"** (di seguito la **"Fondazione"**).
- 1.2 L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale della Fondazione, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

#### Articolo 2

##### Sede, Delegazioni e Uffici

- 2.1 La Fondazione ha sede a Roma. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione e acquista efficacia verso i terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 2.2 La Fondazione potrà in essere le sue attività sia in ambito nazionale che internazionale, e a tal fine potranno essere costituite sedi, filiali e uffici sia in Italia che all'estero.

#### Articolo 3

##### Scopi e Attività di Interesse generale

- 3.1 La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale ed è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di svolgere in via esclusiva attività di assistenza psico-sociale, educativa, ricreativa e scientifico - culturale rivolta al miglioramento della qualità della vita dei bambini e degli adolescenti colpiti da malattie onco-ematologiche, attraverso il coinvolgimento di coloro che si dedicano in modo esclusivo o prevalente o in ragione della loro attività assistenziale, didattica e/o di ricerca allo studio e all'applicazione della cura delle malattie onco-ematologiche in età pediatrica e adolescenziale.
- 3.2 La Fondazione svolgerà le proprie attività di interesse generale, nei seguenti settori:
- a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, rivolta alle malattie on-

- co-ematologiche in età pediatrica e adolescenziale;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - e) realizzazione e gestione di alloggi sociali e di ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali e sanitari richiamate dall'art. 5, comma 1 lettera q, del D.Lgs. 117/2017 a favore dei minori affetti da malattie ematologiche e delle loro famiglie;
- 3.3 In particolare, la Fondazione, per il perseguimento dei propri scopi:
- a) promuove la cura, l'assistenza sociale e psicologica ai bambini malati, alle loro famiglie durante e dopo il ricovero nella struttura ospedaliera e l'accoglienza tramite alloggi gestiti dalla Fondazione, rivolta ai pazienti oncoematologici e alle rispettive famiglie per la durata delle terapie;
  - b) favorisce e supporta anche economicamente i progetti di ricerca e lo studio nel campo dei tumori in età pediatrica e adolescenziale;
  - c) sollecita gli organi competenti a prestare la massima attenzione possibile a questa importante realtà;
  - d) svolge opera di informazione e divulgazione delle proprie finalità sensibilizzando l'opinione pubblica anche attraverso attività editoriali di promozione e diffusione dei fini assistenziali e sociali svolti e delle finalità della Fondazione stessa;
  - e) esegue indagini conoscitive, fornisce e sviluppa una continua e reciproca informazione e un costante aggiornamento su argomenti di interesse comune, anche allo scopo di stimolare e di promuovere ricerche e collaborazioni;
  - f) promuove l'integrazione scientifica e organizzativa fra gli operatori medici e non medici delle varie articolazioni professionali e lo scambio dei protocolli terapeutici internazionali;
  - g) ricerca nuove modalità di intervento nelle attività scolastiche e ricreative dei bambini ricoverati con la presenza di personale specializzato;
  - h) provvede all'acquisto di apparecchiature e al miglioramento delle strutture destinate ad accogliere i bambini.
- 3.4 Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - potrà:
- a) promuovere e realizzare iniziative di educazione, sensibilizzazione e formazione, seminari, eventi, progetti, manifestazioni, convegni e workshop;
  - b) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
  - c) stipulare contratti, convenzioni e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
  - d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
  - e) partecipare ad associazioni, consorzi, reti o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, anche la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;
  - f) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi

titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

- g) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.

3.5 La Fondazione potrà compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi, svolgendo, nell'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti e dalla normativa di settore, anche attività di natura economica, purché in via secondaria e meramente strumentale.

3.6 La Fondazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di amministrazione, potrà inoltre esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti e dalla normativa di settore e in particolare secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

#### **Articolo 4**

##### **Patrimonio - Entrate**

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio inclusi i lasciti testamentari;
- d) dalla parte di rendite non utilizzate che con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio.

4.2 La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi, con le seguenti risorse economiche:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4.1;
- b) da eventuali apporti o conferimenti, donazioni o disposizioni testamentarie, aventi a oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale suscettibile di valutazione economica, che non siano espressamente destinati a integrare il patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori, e dai Partecipanti;
- e) dalle risorse delle attività di raccolta fondi anche per il tramite di campagne di sensibilizzazione;
- f) dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017;
- g) dai proventi, entrate o ricavi delle attività di interesse generale.

4.3 Le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3. È vietata in ogni caso la di-

stribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

- 4.4 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, deve senza indugio deliberarne la ricostituzione.

## **Articolo 5 Organi**

- 5.1 Sono organi della Fondazione:
- a) l'Assemblea dei Fondatori;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il Presidente e il Vice Presidente;
  - d) l'Assemblea dei Partecipanti;
  - e) l'Organo di Controllo;
  - f) il Comitato Scientifico;
  - g) l'*Advisory Board*.
- 5.2 Ai membri del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di Controllo potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 comma 3) del D.lgs. 117/2017.
- 5.3 Ai membri degli organi della Fondazione potranno inoltre essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente approvate dal Consiglio di amministrazione.

## **Articolo 6 Assemblea dei Fondatori**

- 6.1 L'Assemblea dei Fondatori è composta da persone fisiche che, al verbale di Assemblea del 10 ottobre 2025, risultano essere soci dell'Associazione "Davide Ciavattini Per La Ricerca E La Cura Dei Tumori E Leucemie Dei Bambini - Onlus", (di seguito i "**Fondatori**").
- 6.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'Assemblea deve essere convocata almeno otto giorni prima mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica o altro strumento che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 6.3 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti.
- 6.4 L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione possibile del Consiglio di amministrazione.
- 6.5 L'Assemblea delibera, inoltre, sulla nomina, e revoca, dei componenti del Consiglio di amministrazione - nei limiti di quanto previsto dal successivo articolo 9 - e dell'Organo di Controllo.
- 6.6 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario, all'uopo nominato.
- 6.7 Le riunioni dell'Assemblea potranno tenersi, in caso di necessità, anche con

intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

6.8 Al fine del conferimento di deleghe ogni componente l'Assemblea può conferire delega scritta a un altro membro della stessa.

6.9 Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 24 e 25 del D.lgs. 117/2017.

## **Articolo 7 Partecipanti**

7.1 Possono ottenere la qualifica di membri della Fondazione in qualità di partecipanti (i "**Partecipanti**"), nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di determinati beni materiali od immateriali.

## **Articolo 8 Esclusione e recesso dei Partecipanti**

8.1 Il Consiglio di amministrazione può decidere l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- a) morosità;
- b) inadempimento dell'obbligo di effettuare le prestazioni, le contribuzioni ed eventuali conferimenti previsti dal presente statuto;
- c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- d) comportamento contrastante con gli scopi statutari.

8.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha in ogni caso luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione
- c) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

8.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.

## **Articolo 9 Consiglio di amministrazione**

9.1 La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione (di seguito anche il "**Consiglio**" o il "**Consiglio di amministrazione**") composto da un

numero dispari di membri compresi fra 3 e 15, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Fondatori che durano in carica per 3 esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

- 9.2 Qualora per qualunque ragione l'Assemblea dei Fondatori non proceda con la nomina dei membri di propria competenza, quest'ultima sarà effettuata dal consiglio stesso tramite cooptazione.
- 9.3 Qualora ai sensi del successivo Articolo 13 venga istituita l'Assemblea dei Partecipanti e il Consiglio di amministrazione sia composto da almeno 5 membri, l'Assemblea dei Partecipanti medesima procederà alla nomina di 1 componente del Consiglio di amministrazione la cui nomina altrimenti spetterebbe all'Assemblea dei Fondatori.
- 9.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
- 9.5 I membri del Consiglio di amministrazione che non siano più in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dal presente statuto o da eventuali regolamenti interni della Fondazione, decadono dalla carica con effetto immediato.
- 9.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, l'organo che aveva effettuato la nomina dovrà provvedere senza indugio alla sua sostituzione con le rispettive modalità. Il consigliere di nuova nomina resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.
- 9.7 L'Assemblea dei Fondatori e l'Assemblea dei Partecipanti hanno la facoltà di revocare i membri del Consiglio di amministrazione, da loro nominati, qualora sussista una giusta causa e/o qualora abbiano violato obblighi di legge o doveri di lealtà, correttezza e diligenza che minano la natura del rapporto fiduciario.

## **Articolo 10**

### **Competenze del Consiglio di amministrazione**

- 10.1 Al Consiglio di amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, tra l'altro, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto ha le seguenti competenze:
- a) conferire la qualifica di Partecipante, determinando le modalità di versamento del contributo;
  - b) eleggere il Presidente della Fondazione, fra i propri membri;
  - c) redigere e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, sulla base delle disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
  - d) redigere e approvare, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;
  - e) nominare i componenti del Comitato Scientifico e dell'*Advisory Board*;
  - f) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;
  - g) deliberare sulla acquisizione di eredità, legati e donazioni;
  - h) deliberare in merito alla destinazione degli avanzi di gestione ai sensi

dell'Articolo 4 del presente statuto;

- i) deliberare eventuali modifiche statutarie;
  - j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio residuo;
  - k) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente;
  - l) nominare il Segretario Generale;
  - m) determinare, l'eventuale, compenso degli organi della Fondazione e approvare i rimborsi spese;
  - n) approvare e modificare gli eventuali regolamenti della Fondazione;
  - o) deliberare la costituzione e/o la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero.
- 10.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
- 10.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Articolo 11**

### **Riunioni del Consiglio di amministrazione**

- 11.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di amministrazione è, inoltre, convocato dal Presidente ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.
- 11.2 Il luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione può essere stabilito ovunque sia nell'ambito del territorio italiano che all'estero. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invio di una comunicazione, attraverso modalità che consentano di attestare l'avvenuta ricezione - es. lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice - ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima.
- 11.3 Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono, comunque, valide - anche se non convocate - quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i membri dell'Organo di Controllo, se non presenti, dichiarano di essere stati preventivamente informati sugli argomenti da trattare.
- 11.4 Le riunioni del Consiglio di amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:
- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli in-

tervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

11.5 La riunione del Consiglio di amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Consigliere più anziano.

11.6 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione.

11.7 Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario nominato dal Consiglio di amministrazione in sede di riunione.

## **Articolo 12**

### **Presidente - Vice Presidente**

12.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri, resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato anche per più mandati.

12.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

12.3 Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

12.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione; adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di amministrazione; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

12.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

12.6 Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli dal presente Statuto, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

## **Articolo 13**

### **Assemblea dei Partecipanti**

13.1 Qualora alla Fondazione partecipino almeno 5 Partecipanti, è istituita l'Assemblea dei Partecipanti.

13.2 L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

13.3 L'Assemblea dei Partecipanti elegge un membro del Consiglio di amministrazione in ossequio a quanto previsto dal precedente Articolo 5 e formula pa-

rieri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

- 13.4 L'Assemblea dei Partecipanti elegge al proprio interno un Presidente e dallo stesso viene convocata ogni qual volta risulti opportuno, ma comunque in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. Alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di amministrazione.
- 13.5 L'Assemblea deve essere convocata almeno otto giorni prima dell'adunanza, attraverso modalità che consentano di attestare l'avvenuta ricezione - es. lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice - ai recapiti risultanti dall'apposito libro.
- 13.6 Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti potranno tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati qualora vengano rispettate le condizioni di cui all'articolo 11.4 del presente statuto.

#### **Articolo 14**

##### **Sostenitori e Volontari**

- 14.1 I sostenitori sono le persone fisiche e/o gli enti che contribuiscono all'attività della Fondazione e al raggiungimento degli obiettivi della stessa in maniera spontanea, secondo le forme e le modalità di tempo in tempo condivise con il Consiglio di amministrazione.
- 14.2 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

#### **Articolo 15**

##### **Segretario Generale**

- 15.1 Il Segretario Generale, se nominato, sovrintende all'attività amministrativa della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.
- 15.2 Possono, inoltre, essere delegati al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.
- 15.3 L'incarico di Segretario è incompatibile con il mandato di Consigliere di amministrazione.

#### **Articolo 16**

##### **Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti**

- 16.1 I membri dell'Organo di Controllo - formato in alternativa o da unico soggetto o da un Collegio composto di tre membri - sono nominati dall'Assem-

blea dei Fondatori. I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Qualora, per qualunque ragione, l'Assemblea dei Fondatori non proceda con la nomina dei membri dell'Organo di Controllo, quest'ultima sarà effettuata dal Consiglio di amministrazione.

- 16.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere riconfermati anche per più mandati.
- 16.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui al DM 4 luglio 2019 e s.m.i.
- 16.4 I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.
- 16.5 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
- 16.6 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, il Consiglio di amministrazione può nominare un revisore o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 16.7 Le riunioni dell'Organo di Controllo si terranno sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 9 del presente statuto.

## **Articolo 17**

### **Esercizio Finanziario - Bilancio**

- 17.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 17.2 Il Consiglio di amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.
- 17.3 Il bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, nel bilancio il Consiglio di amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3.3 del presente Statuto.
- 17.4 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione dovrà inoltre approvare il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato presso il Registro unico nazio-

nale del Terzo settore.

### **Articolo 18** **Advisory Board**

- 18.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare un *Advisory Board* composto da un massimo di 15 membri, scelti fra soggetti in grado di fornire un supporto allo sviluppo delle attività della Fondazione.
- 18.2 L'*Advisory Board* è un organo consultivo e di indirizzo, e avrà la funzione di affiancare gli organi della Fondazione nella realizzazione delle proprie attività di interesse generale, nello sviluppo di nuove iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e di raccolta fondi.
- 18.3 L'*Advisory Board* avrà la facoltà di predisporre un apposito regolamento interno, che dovrà essere preventivamente approvato dal Consiglio di amministrazione.
- 18.4 Le riunioni dell'*Advisory Board* si terranno sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 9 del presente statuto.
- 18.5 Il Presidente del Consiglio di amministrazione è membro di diritto dell'*Advisory Board*.

### **Articolo 19** **Comitato Scientifico**

- 19.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato Scientifico composto di un massimo di 20 membri, compreso il suo presidente, scelti tra soggetti appartenenti al mondo della cultura, della scienza, della tecnologia e delle professioni, in genere, che si sono contraddistinti per autorevolezza e statura morale, che durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.
- 19.2 Il Comitato formula proposte in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione, esprime il parere sui progetti che intende sviluppare la Fondazione, valuta i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative poste in essere dalla Fondazione.
- 19.3 Le riunioni del Comitato Scientifico si terranno sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 9 del presente statuto.

### **Articolo 20** **Scioglimento**

- 21.1 La Fondazione si estingue secondo le modalità previste dall'art. 27 del Codice Civile.
- 21.2 Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione, al termine della procedura di liquidazione, dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

### **Articolo 21** **Libri Sociali**

- 22.1 I libri sociali sono tenuti ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017.
- 22.2 È fatto diritto ai fondatori e ai partecipanti di esaminare i libri, con richie-

sta scritta e preavviso all'organo di riferimento di almeno tre giorni.

## **Articolo 22**

### **Clausola di Rinvio**

23.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.lgs. 117/17 e le norme di legge vigenti in materia.